



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTO la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

VISTO il decreto direttoriale 30 settembre 2016 di abilitazione all'organismo "NORMATEMPO Italia S.r.l.", con sede in Torino – Corso Trapani n. 25;

DECRETA

Articolo unico

A rettifica di quanto indicato nel decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 30 settembre 2016, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 22 ottobre 2016 relativamente all'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462, le tipologie di impianto sulle quali l'organismo "NORMATEMPO Italia S.r.l." può effettuare le verifiche periodiche devono intendersi le seguenti:

- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.



Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo:

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche>

Roma, 23 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)